



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC

E DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

(Emanato con Decreto Rettoriale Rep. n. 107 del 19 Gennaio 2026)

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22 ter (incarichi di ricerca) e dei contratti di cui all'articolo 24 (RTT), anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della predetta legge n.240/2010 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della stessa legge (RTDA), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Titolo II - Incarichi post-doc

Art. 2 - Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc

1. L'Ateneo può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
3. La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del calcolo della durata complessiva dei rapporti di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità e attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi post-doc, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. L'attivazione degli incarichi post-doc è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina anche l'importo dei relativi contratti.
2. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio orale, ad opera di una commissione giudicatrice.
3. Le delibere di cui al comma 1 devono indicare:
 - a. il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura e la durata degli incarichi post-doc;
 - b. i titoli valutabili;
 - c. la lingua straniera richiesta;
 - d. la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - e. il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;

- g. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h. la retribuzione annua londa di cui al successivo art. 13 e il trattamento previdenziale;
- i. i criteri di valutazione, indicando i punteggi massimi da attribuire ai candidati, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- j. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.

Art. 4 - Bando di selezione

- 1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato, oltre agli elementi di cui al comma 3 del precedente articolo, deve altresì contenere:
 - a. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - b. i requisiti per la partecipazione;
 - c. le modalità di selezione;
 - d. le modalità di convocazione dei candidati e di svolgimento del colloquio pubblico.
- 2. Il bando di selezione è reso pubblico sull'albo ufficiale e sul sito internet dell'Ateneo, sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
- 3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 4. La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente articolazione amministrativa dell'Ateneo entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

- 1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Essa è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante ed un professore con funzioni di Presidente, anche esterni all'Ateneo, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
- 2. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
- 3. Non possono far parte della Commissione i professori e i ricercatori che:

- a. hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010;
 - b. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11/07/1980 n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - e. i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della legge n.230 del 2005;
 - f. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
4. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato

riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
- 2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua diversa dall'italiano.
- 3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni presentate con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
- 5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
- 6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.

7. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. All'esito dei lavori, la Commissione individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
8. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
9. Dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di cui al comma precedente decorre il termine di validità della graduatoria di merito fissato in sei mesi.
10. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, nonché in caso di recesso o di risoluzione del relativo contratto, è facoltà dell'Ateneo procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al comma 9. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Stipula del contratto e relativa durata

1. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la sede di svolgimento dell'attività;
 - c. le prestazioni richieste nonchè la predisposizione di apposite relazioni intermedie e finali;
 - d. indicazioni relative alla proprietà intellettuale;
 - e. gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali ed alla riservatezza;
 - f. il rispetto degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'Ateneo ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice Etico dell'Ateneo;
 - g. le cause di risoluzione del contratto e i necessari termini di preavviso;
 - h. le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - i. il trattamento economico annuo lordo.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.
3. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 9 - Proroga degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.

2. L'eventuale proroga dell'incarico avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge, ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I titolari di incarichi post-doc articolano la prestazione lavorativa in relazione all'attività di ricerca o di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione da svolgere.
2. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. L'incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni del Codice etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'Ateneo ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Ateneo.
4. Relativamente ad eventuali invenzioni frutto di attività di ricerca potenzialmente suscettibili di tutela, si applica il "Regolamento per la disciplina dell'attività di brevettazione presso l'Università degli studi di Messina".
5. Gli incarichi post-doc non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

Art. 11 - Cessazione del rapporto di lavoro e recesso

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sui risultati dell'attività sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
4. Il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a. la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 - b. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
 - c. la titolarità di assegni di ricerca e di contratti di cui agli artt. 22, 22-ter e 24 della legge n. 240 del 2010;
 - d. la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 13 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico minimo è fissato con D.M. n. 592 del 06.08.2025, in misura non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto. Il predetto trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e responsabilità assunte dal contrattista, determinati dal Consiglio di amministrazione, e comunque non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. Il trattamento economico annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo ed il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo III- Incarichi di ricerca

Capo I Incarichi di ricerca

Art. 14 - Caratteristiche e durata degli incarichi di ricerca

1. L'Ateneo può stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati 'incarichi di ricerca', finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di seguito denominato Responsabile della ricerca, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca hanno una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del calcolo dei termini di cui al comma precedente non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio orale, ad opera di una commissione giudicatrice.
2. Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può avvenire anche mediante procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In questi casi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Il predetto conferimento è disciplinato dal Capo II del Titolo III del presente regolamento.

Art. 16 - Attivazione delle procedure selettive

1. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi di ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. L'attivazione degli incarichi di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina anche l'importo dei relativi contratti. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.

2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a. il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b. il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c. il Responsabile della ricerca;
 - d. il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico- disciplinare;
 - e. la sede di svolgimento delle attività;
 - f. la data presunta di inizio attività;
 - g. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - h. l'importo annuo omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - i. i requisiti curriculari minimi che il titolare dell'incarico di ricerca deve possedere per svolgere l'attività;
 - j. i criteri di valutazione, indicando i punteggi massimi da attribuire ai candidati, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - k. la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico.

Art. 17 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, oltre agli elementi di cui comma 2 del precedente art. 16, deve contenere:
 - a. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - b. il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - c. le modalità di selezione;
 - d. i requisiti per la partecipazione;
 - e. la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico;
 - f. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
4. La domanda di partecipazione deve pervenire entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art. 18 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Essa è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante ed un professore con funzioni di Presidente, anche esterni all'Ateneo, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
2. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010;
 - b. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d. si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382, o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - e. i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della legge n.230 del 2005;
 - f. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito Internet di Ateneo.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste al precedente comma 3.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente

riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 19 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca esclusivamente i giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 20 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta ad accertare il possesso di un curriculum scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione è integrata da un eventuale colloquio pubblico, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati; il colloquio potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua diversa dall'italiano.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza delle pubblicazioni indicate con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - d) eventuale colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
 6. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
 7. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
 8. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria.
 9. Dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di cui al comma precedente decorre il termine di validità della graduatoria di merito fissato in sei mesi.
 10. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, nonché in caso di recesso o di risoluzione del relativo contratto, è facoltà dell'Ateneo procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al comma precedente. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Capo II - Conferimento di incarichi di ricerca su risorse esterne

Art. 21 - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure semplificate di conferimento, mediante avvisi pubblicati sul proprio sito istituzionale ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:

- a. il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b. il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c. il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico- disciplinare;
 - d. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - e. l'importo annuo omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - f. la data presunta di inizio attività;
 - g. i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - h. il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - i. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
 4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 22 - Modalità di svolgimento delle procedure di conferimento di incarichi di ricerca su risorse esterne.

1. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
2. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
3. A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
4. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dalla competente articolazione amministrativa del Dipartimento. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.

5. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento. Tale decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
6. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, nonché in caso di recesso o di risoluzione del relativo contratto, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia o dalla data del recesso o della risoluzione del contratto.

Capo III - Norme comuni agli incarichi di ricerca

Art. 23 - Stipula del contratto

1. Il contratto individuale di diritto privato di conferimento dell'incarico di ricerca contiene le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, i compiti, nonché il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore o, nel caso di conferimento diretto di cui al Capo II del Titolo III del presente Regolamento, dal Direttore del Dipartimento.

Art. 24 - Compiti dei titolari di incarichi di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività sotto la supervisione del Responsabile della ricerca.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
4. Qualora il Responsabile della ricerca ritenga che l'attività del titolare dell'incarico di ricerca non proceda correttamente, egli dovrà formalmente contestare l'inadempienza al titolare stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile della ricerca trasmetterà al Direttore di Dipartimento una precisa valutazione in merito all'attività svolta dal titolare dell'incarico di ricerca. Un'eventuale valutazione negativa, confermata dal Direttore di Dipartimento, il quale potrà anche sentire in merito il titolare dell'incarico, attesterà una grave inadempienza da parte del titolare dell'incarico di ricerca e comporterà la risoluzione del contratto.
5. Alla conclusione del contratto il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca.

6. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico.

Art. 25 - Proroga o rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati o rinnovati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
2. L'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proroga o il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge, ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi di ricerca di cui al Capo I del Titolo III del presente regolamento.

Art. 26 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a. la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b. la titolarità di contratti di cui agli artt. 22, 22-bis e 24 della legge n. 240 del 2010;
 - c. la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con le attività dell'Ateneo.
3. Gli incarichi di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 27 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi di ricerca è corrisposto un trattamento economico, definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico minimo è fissato con D.M. n. 592 del 06.08.2025 e non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
4. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche), in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali), in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e in materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
6. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio.

Art. 28 - Cessazione dell'incarico di ricerca e recesso

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni, salvo autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento interessato a recedere con termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.
3. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto l'inadempimento degli obblighi previsti, inclusa la mancata predisposizione della relazione sui risultati dell'attività e la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del presente regolamento.
4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
5. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterrà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
6. In caso di risoluzione di cui all'art. 24, comma 4, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività prestato dal titolare dell'incarico di ricerca.

Titolo IV- Norme transitorie e finali

Art. 29 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia agli artt. 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010 e alla normativa vigente in materia.